

IL CONSIGLIO COMUNALE

L' assessore all'Urbanistica Carlo Savi svolge la relazione introduttiva sulla proposta di modifiche all'art. 11 del Regolamento edilizio.

Il consigliere Sardelli (C.L.S.) illustra l'emendamento presentato.

Nel dibattito intervengono:

- Benelli (D.S.): in merito al punto 11.6, come proposto nell'emendamento, sottolinea l'improponibilità del medesimo, coinvolgendo rischi non di poco conto;
- Farina (A.N.): ritiene che la regola in questione sia facilmente aggirabile. Ringrazia l'Assessore per l'apertura sin qui dimostrata.
- Roselli (D.S.): dichiara che il gruppo è favorevole alla proposta di eliminare la funzione dei componenti supplenti. Si esprime in senso contrario in merito all'emendamento presentato, ritenendo che il medesimo attenga a questioni non all'ordine del giorno.
- Sardelli: ribadisce che il conflitto di interessi è stato sempre risolto altrimenti. Dichiara di ritirare l'emendamento per riaffrontare l'argomento in sede di Commissione consiliare.
- assessore Savi: dichiara che la formulazione attuale del punto 6 dell'articolo 11 del regolamento consente la nomina di geometri in commissione. Illustra il parere espresso dall'ufficio, nonché la propria posizione in merito al punto 11.6.

Ed il Consiglio Comunale,

Visto il Regolamento Edilizio adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 con cui si abrogava e sostituiva il precedente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8478 del 11.10.1978 e successive modifiche, come da ultimo modificato a seguito della deliberazione di questo Consiglio Comunale n.41 del 27.04.2004;

Visto in particolare l'art.11 che disciplina la composizione della Commissione Edilizia;

Preso atto che l'attuale previsione, che stabilisce la possibilità di nominare membri supplenti chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, non garantisce una omogeneità nella trattazione delle pratiche sottoposte all'esame della Commissione;

Ritenuto pertanto di limitare la composizione della Commissione ai soli membri effettivi, al fine di assicurare una omogeneità di valutazione e di trattamento nei confronti dei soggetti interessati;

Vista la proposta formulata dal competente ufficio;

Visto l'allegato sub a) alla presente deliberazione nel quale sono riportate le modificazioni che si intendono introdurre al testo del Regolamento;

Constatato che la proposta è stata discussa dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in data 2 settembre 2004;

Acquisito il parere favorevole del Funzionario Delegato del Servizio Gestione del Territorio sulla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dato atto che nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria poiché non vi è spesa a carico dell'amministrazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 della L.R.5/95 i regolamenti edilizi comunali di cui all'art.

33 della L. 1150/1942 sono approvati dal Comune ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che l'emendamento presentato dal consigliere Sardelli Alessandro è stato dal medesimo ritirato;

Proceduto quindi alla votazione della proposta di provvedimento, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 18
- astenuti n. 1 (Sardelli)
- favorevoli n. 17

DELIBERA

1) di approvare, così come riportato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, le modifiche all'articolo 11 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003 come successivamente modificato ed integrato;

2) di approvare il nuovo testo dell'articolo 11 del Regolamento Edilizio Comunale, così come riportato nell'allegato B), dando atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto il previgente testo del Regolamento Edilizio Comunale.

Allegato A)

Articolo 11.COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

11.01 La Commissione edilizia è composta da:

- 1) il Sindaco che la presiede, o, in caso di sua assenza, dall'assessore da lui delegato;
- 2) il responsabile del servizio "gestione del territorio" o suo delegato che svolge le funzioni di segretario;
- 3) due membri effettivi e due supplenti esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dalla Giunta;
- 4) tre membri effettivi e tre supplenti esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.

11.02 I membri di cui ai punti 1) e 2) sono membri di diritto, quelli di cui ai punti 3) e 4) sono elettivi e restano in carica per un periodo pari alla legislatura nel corso della quale vengono nominati. I membri effettivi vengono sostituiti dai membri supplenti in caso di assenza.

11.03 L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base della valutazione dei singoli "Curricula" pervenuti all'Amministrazione a seguito della pubblicazione di apposito bando ed i criteri di selezione seguiranno il dettato della L.R. 52 del 02.11.1979, art. 5 e 6.

11.04 La composizione della Commissione Edilizia Integrata coincide con quella della Commissione Edilizia; le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 24/1993 sono svolte dai membri esperti nominati dal Consiglio Comunale.

11.05 I componenti della Commissione Edilizia non possono avere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale qualora i medesimi possano influenzare i lavori e le scelte della Commissione stessa.

11.06 Non possono essere eletti nella Commissione Edilizia:

- a. dipendenti del Comune;
- b. membri del Consiglio Comunale;
- c. professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d. professionisti che operano nel territorio del Comune in modo non occasionale, ovvero che conseguono un numero di incarichi superiore a due l'anno

11.07 Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo trovano applicazione dal primo rinnovo della Commissione Edilizia.

Allegato B)

Articolo 11. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

11.01 La Commissione edilizia è composta da:

- (1) il Sindaco che la presiede, o, in caso di sua assenza, dall'assessore da lui delegato;
- (2) il responsabile del servizio "gestione del territorio" o suo delegato che svolge le funzioni di segretario;
- (3) due membri effettivi esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dalla Giunta;
- (4) tre membri effettivi esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.

11.02 I membri di cui ai punti 1) e 2) sono membri di diritto, quelli di cui ai punti 3) e 4) sono elettivi e restano in carica per un periodo pari alla legislatura nel corso della quale vengono nominati.

11.03 L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base della valutazione dei singoli "Curricula" pervenuti all'Amministrazione a seguito della pubblicazione di apposito bando ed i criteri di selezione seguiranno il dettato della L.R. 52 del 02.11.1979, art. 5 e 6.

11.04 La composizione della Commissione Edilizia Integrata coincide con quella della Commissione Edilizia; le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 24/1993 sono svolte dai membri esperti nominati dal Consiglio Comunale.

11.05 I componenti della Commissione Edilizia non possono avere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale qualora i medesimi possano influenzare i lavori e le scelte della Commissione stessa.

11.06 Non possono essere eletti nella Commissione Edilizia:

- a. dipendenti del Comune;
- b. membri del Consiglio Comunale;
- c. professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d. professionisti che operano nel territorio del Comune in modo non occasionale, ovvero che conseguono un numero di incarichi superiore a due l'anno.

11.07 Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo trovano applicazione dal primo rinnovo della Commissione Edilizia.